

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 67

Ai Produttori interessati
Al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
Agli Assessorati Agricoltura delle Regioni
Ai Centri di Assistenza Agricola

LORO SEDI

Oggetto: Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Controlli preliminari la campagna 2021.

1. Premessa

Il Reg. (UE) n. 2021/540 del 26 marzo 2021 ha modificato l'art. 13 del Reg. (UE) n. 809/2014 attribuendo agli Stati membri la facoltà di definire il termine ultimo di presentazione della domanda unica. In applicazione della citata disposizione regolamentare, il **DM 8 giugno 2021 n. 264094, per la campagna 2021**, ha fissato al 25 giugno 2021 la scadenza del termine di presentazione della domanda unica.

2. Sistema dei controlli preliminari senza l'applicazione delle sanzioni – domande di modifica di correzioni degli eventuali errori amministrativi

La procedura della domanda grafica prevede la possibilità di applicare la fattispecie dei controlli preliminari.

L'articolo 2bis del Reg. UE n. 809/2014, come modificato dal Reg. UE n. 746 del 18 maggio 2018, stabilisce che le modifiche in seguito ai controlli preliminari sono comunicate all'autorità competente al più tardi nove giorni di calendario dopo il termine ultimo per la comunicazione al

beneficiario dei risultati dei controlli preliminari di cui all'articolo 11, paragrafo 4 del reg. UE 890/2014.

I risultati determinati a seguito dei suddetti controlli preliminari vengono notificati dal SIAN al beneficiario entro e non oltre 26 gg. di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 25 giugno 2021. Il beneficiario può correggere dette anomalie tramite la presentazione di una domanda di modifica denominata “controlli preliminari ai sensi dell’articolo 15(2) bis del Reg. (UE) n. 809/2014” entro e non oltre 35 gg. di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 25 giugno 2021, comunque non oltre la data del **30 luglio 2021**.

Per la tipologia relativa alle domande di modifica oggetto dei controlli preliminari di cui all’articolo 15(2) bis del Regolamento (UE) n. 809/2014, non si applicheranno sanzioni ma solo eventuali riduzioni.

2.1 Modalità operative domanda unica / regime piccoli agricoltori

La comunicazione dell’esito dei controlli preliminari sarà effettuata dall’OP AGEA secondo le modalità di seguito riportate:

- Esecuzione dei controlli preliminari e produzione delle comunicazioni a partire dal 16 luglio 2021;
- consultazione e stampa delle comunicazioni;
- predisposizione di report analitici riportanti gli elenchi dei soggetti per i quali è stata predisposta una comunicazione e relativa data di produzione, costantemente aggiornati;
- consultazione degli indicatori rilevati nell’area del SIAN dedicata alla gestione del procedimento amministrativo.

CODICE ANOMALIA	VALORE ANOMALIA	DESCRIZIONE ANOMALIA	REGIME PICCOLI AGRICOLTORI
COP	7	RPA-DOMANDA CON SUPERFICIE AMMISSIBILE INFERIORE A QUELLA DA MANTENERE	SI
P62	6	DIMENSIONE MINIMA AZIENDALE NON RISPETTATA	SI
P62	8	DIMENSIONE MINIMA PER IL SOSTEGNO ACCOPPIATO SUPERFICI NON RISPETTATA	NO
COP	12	SUPERFICIE PRESENTE NEL REGISTRO DEI PRATI PERMANENTI E DICHIARATE CON USI DIVERSI	NO
COP	13	VARIETA' DI CANAPA ASSENTE	SI
COP	14	PRESENTI USI DEL SUOLO CHE RISULTANO CHIUSI NELLA MATRICE	SI

CODICE ANOMALIA	VALORE ANOMALIA	DESCRIZIONE ANOMALIA	REGIME PICCOLI AGRICOLTORI
COP	37	PRESENTI USI DEL SUOLO GIS PARCELLA NON COERENTI CON USO SUOLO ISTANZA DI RIESAME LAVORATA	SI

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Il Direttore dell'Ufficio Monocratico

Federico Steidl